



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

**Entrate tributi commercio polizia amministrativa - turismo manifestazioni sport cultura teatro
biblioteca -coordinamento uffici**

ORDINANZA N° 138 DEL 30/09/2020

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI CON EFFICACIA SINO AL 30 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale e pertanto autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATI le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare:

GOVERNO:

- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#) - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- [Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6](#) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Legge 5 marzo 2020, n. 13](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19](#) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33](#) - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Legge 22 maggio 2020, n. 35](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020](#) - Proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19
- [Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83](#) Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Settembre 2020](#) - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- [Legge 25 settembre 2020, n. 124](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

- [Circolare 22/09/2020](#) - Misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante emocomponenti labili - Croazia, Grecia, Malta e Spagna e Francia (Regioni Alvernia-Rodano-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

- [Ordinanza 25/09/2020](#) - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- [Ordinanza del 12 agosto 2020](#) - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
[Circolare dell'11 agosto 2020](#) - *Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale*

REGIONE LIGURIA

- [Ordinanza 52/2020](#) - *Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 7 agosto 2020*
- [Ordinanza 55/2020](#) - *ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 7 agosto 2020*
- [Ordinanza 57/2020](#) - *ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dPCM del 7 settembre 2020*
- [Ordinanza 64/2020](#) - *ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia e proroga misure sul territorio della Regione Liguria*

RITENUTO opportuno confermare misure atte ad assicurare un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia, e contemperare la necessità di garantire la salute con l'esigenza, evidenziata dai citati atti normativi nazionali e ordinativi regionali, di sostenere ed incoraggiare la ripresa economica e sociale della Nazione;

CONSIDERATO che le sopra richiamate norme ripetutamente indicano quale efficace misura di prevenzione, tra l'altro, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

CONSIDERATO inoltre che è stata ribadita in tutti gli atti normativi, mutuando la prescrizione dell'OMS, l'esigenza del rispetto del criterio di sicurezza del divieto di assembramento;

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza e la possibilità dei Sindaci di adottare con propria ordinanza misure di contenimento più restrittive e non in contrasto con norme di fonte superiore, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanza interpersonali, disciplinando i comportamenti della cittadinanza;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

CONSIDERATO che mantenere la massima attenzione ed utilizzare ogni accorgimento e/o dispositivo di sicurezza sanitaria è un diritto dovere a cui non dobbiamo rinunciare per noi stessi e per gli altri, ponendo la massima attenzione alle modalità di svolgimento delle attività da considerarsi non sospese, sugli spostamenti e nei rapporti con chi ci circonda;

ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale;

dalle ore 14,00 del 01 ottobre 2020 e sino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020:

1) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio Comunale, a tutti le persone residenti, non residenti e anche ai non cittadini italiani, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici, e nei luoghi pubblici all'aperto (quindi lungo le strade, piazze e aree cittadine, compreso durante il passeggio e le attività di svago) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fermo restando e compatibilmente con quanto previsto dalle allegare Linee guida per le attività economiche e non economiche ivi disciplinate.

Non sono soggetti all'obbligo:

- i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti,
- coloro che svolgono un'attività sportiva o motoria intensa (corsa, bicicletta e altri sport) a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima,
- tutti coloro che sono stati espressamente esonerati da prescrizione medica.

Si è altresì dispensati dall'utilizzo della mascherina solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi purché non in presenza di altre persone.

Per agevolare il rispetto della presente ordinanza, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

2) Oltre a quanto previsto al precedente punto 1, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso, anche durante l'attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

- presso le fermate degli autobus;
- all'interno dei cimiteri comunali.

Resta prioritario ad ogni buon conto per il contrasto alla diffusione del virus, oltre all'utilizzo dei citati dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed al distanziamento sociale, evitare comunque assembramenti;

3) Fermi restando i limiti di orario previsti per l'apertura dei pubblici esercizi, gli avventori:

- durante gli orari di apertura, se in attesa al di fuori dei locali e dei dehors, dovranno indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie, nonché mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro durante il consumo di bevande e/o alimenti.
- oltre gli orari di apertura, dovranno evitare assembramenti sostando nei pressi dei locali stessi;

4) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; è data quindi la facoltà durante i controlli degli spostamenti da parte delle forze di polizia, o durante l'ingresso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di rilevare la temperatura corporea, con sistema laser a distanza, procedendo a rilevare la violazione e impedendo l'ingresso, ai soggetti con temperatura superiore a 37,5° C;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

5) È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

6) Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano le disposizioni di emanazione governativa e regionale;

7) Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

INFORMA

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

- a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;
- c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
- d) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;
- e) per togliere la mascherina occorre prenderla dall'elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA DI:

- applicare scrupolosamente le linee guida qui allegate;
- lavare spesso le mani;
- evitare abbracci, strette di mano e il contatto ravvicinato con persone mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

AVVERTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

Ventimiglia, 30/09/2020

Il Sindaco

Gaetano Scullino / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081